



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/787 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, amidosulfuron, bentazone, bixafen, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, fluoxastrobin, flutolanil, fluxapyroxad, acido gibberellico, gibberelline, halauxifen-methyl, mecoprop-P, olio di paraffina, penthiopyrad, pirimifosmetile, propamocarb, propizamide, prothioconazole, rimsulfuron, sedaxane e sulfoxaflor

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2014 della Commissione⁽²⁾ ha approvato la sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene fino al 30 giugno 2024.
- (2) La direttiva 2008/40/CE della Commissione⁽³⁾ ha iscritto la sostanza attiva amidosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ fino al 31 dicembre 2018.
- (3) La direttiva 2000/68/CE della Commissione⁽⁵⁾ ha iscritto la sostanza attiva bentazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 luglio 2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/660 della Commissione⁽⁶⁾ ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva fino al 31 maggio 2025.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2013 della Commissione⁽⁷⁾ ha approvato la sostanza attiva bixafen fino al 30 settembre 2023.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/192/oj).

⁽³⁾ Direttiva 2008/40/CE della Commissione, del 28 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/40/oj>).

⁽⁴⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1, <http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj>).

⁽⁵⁾ Direttiva 2000/68/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/68/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/660 della Commissione, del 26 aprile 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 122, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/660/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, che approva la sostanza attiva bixafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/350/oj).

- (5) La direttiva 2007/76/CE della Commissione ⁽⁸⁾ ha iscritto le sostanze attive clomazone e fludioxonil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 ottobre 2018.
- (6) La direttiva 2008/66/CE della Commissione ⁽⁹⁾ ha iscritto la sostanza attiva fenoxaprop-P nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2018.
- (7) La direttiva 2008/44/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾ ha iscritto la sostanza attiva fluoxastrobin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 luglio 2018.
- (8) La direttiva 2008/108/CE della Commissione ⁽¹¹⁾ ha iscritto la sostanza attiva flutolanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 28 febbraio 2019.
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2014 della Commissione ⁽¹²⁾ ha approvato la sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene fino al 30 giugno 2024.
- (10) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ⁽¹³⁾ ha iscritto le sostanze attive acido gibberellico e gibberelline nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 agosto 2019.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione ⁽¹⁴⁾ ha approvato la sostanza attiva fluxapyroxad fino al 31 dicembre 2022.
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1165 della Commissione ⁽¹⁵⁾ ha approvato la sostanza attiva halauxifen-methyl fino al 5 agosto 2025.
- (13) La direttiva 2003/70/CE della Commissione ⁽¹⁶⁾ ha iscritto la sostanza attiva mecoprop-P nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2014.
- (14) La direttiva 2009/117/CE del Consiglio ⁽¹⁷⁾ ha iscritto la sostanza attiva olio di paraffina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2019.

⁽⁸⁾ Direttiva 2007/76/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per comprendere il fludioxonil, il clomazone e il prosulfocarb tra le sostanze attive (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 100, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2007/76/oj>).

⁽⁹⁾ Direttiva 2008/66/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'iscrizione di bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/66/oj>).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2008/44/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthialvalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paeclomyces lilacinus* e prothioconazole come sostanze attive (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/44/oj>).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2008/108/CE della Commissione, del 26 novembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat come sostanze attive (GU L 317 del 27.11.2008, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/108/oj>).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/192/oj).

⁽¹³⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/127/oj>).

⁽¹⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fluxapyroxad in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 175 del 5.7.2012, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/589/oj).

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1165 della Commissione, del 15 luglio 2015, che approva la sostanza attiva halauxifen-methyl, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1165/oj).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2003/70/CE della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo (GU L 184 del 23.7.2003, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/70/oj>).

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2009/117/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione dell'olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 come sostanza attiva (GU L 237 del 9.9.2009, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/117/oj>).

- (15) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 della Commissione ⁽¹⁸⁾ ha approvato la sostanza attiva penthiopyrad fino al 30 aprile 2024.
- (16) La direttiva 2007/52/CE della Commissione ⁽¹⁹⁾ ha iscritto la sostanza attiva pirimifosmetile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 settembre 2017.
- (17) La direttiva 2007/25/CE della Commissione ⁽²⁰⁾ ha iscritto la sostanza attiva propamocarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 settembre 2017.
- (18) La direttiva 2003/39/CE della Commissione ⁽²¹⁾ ha iscritto la sostanza attiva propizamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 marzo 2014 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione ⁽²²⁾ ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva fino al 30 giugno 2025.
- (19) La direttiva 2008/44/CE della Commissione ⁽²³⁾ ha iscritto la sostanza attiva prothioconazole nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 luglio 2018.
- (20) La direttiva 2006/39/CE della Commissione ⁽²⁴⁾ ha iscritto la sostanza attiva rimsulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 gennaio 2017.
- (21) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2013 della Commissione ⁽²⁵⁾ ha approvato la sostanza attiva sedaxane fino al 31 gennaio 2024.
- (22) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione ⁽²⁶⁾ ha approvato la sostanza attiva sulfoxaflor fino al 18 agosto 2025.
- (23) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, che approva la sostanza attiva penthiopyrad, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1187/oj).

⁽¹⁹⁾ Direttiva 2007/52/CE della Commissione, del 16 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2007/52/oj>).

⁽²⁰⁾ Direttiva 2007/25/CE della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2007/25/oj>).

⁽²¹⁾ Direttiva 2003/39/CE della Commissione, del 15 maggio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/39/oj>).

⁽²²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione, del 23 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 128 del 24.5.2018, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/755/oj).

⁽²³⁾ Direttiva 2008/44/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthialicarb, boscalid, carbone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole come sostanze attive (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/44/oj>).

⁽²⁴⁾ Direttiva 2006/39/CE della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del clodinafop, del pirimicarb, del rimsulfuron, del tolclofos-metile e del triticonazolo come sostanze attive (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/39/oj>).

⁽²⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva sedaxane a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/826/oj).

⁽²⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione, del 27 luglio 2015, che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1295/oj).

- (24) Le sostanze attive amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, fluoxastrobin, flutolanil, acido gibberellico, gibberelline, mecoprop-P, olio di paraffina, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e rimsulfuron sono state iscritte nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽²⁷⁾. Le sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, bentazone, bixafen, fluxapyroxad, halauxifen-methyl, penthiopyrad, sedaxane e sulfoxaflor sono state iscritte nell'allegato, parte B, e la sostanza attiva propizamide è stata iscritta nell'allegato, parte E di tale regolamento.
- (25) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione⁽²⁸⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene fino al 30 giugno 2025 e i periodi di approvazione delle sostanze attive bixafen, fluxapyroxad, penthiopyrad e sedaxane fino al 31 maggio 2025.
- (26) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 della Commissione⁽²⁹⁾ ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, fenoxaprop-P e olio di paraffina fino al 15 agosto 2025.
- (27) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione⁽³⁰⁾ ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive clomazone e fludioxonil fino al 15 giugno 2025.
- (28) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione⁽³¹⁾ ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive fluoxastrobin, pirimifosmetile e propamocarb fino al 15 giugno 2025 e il periodo di approvazione della sostanza attiva prothioconazole fino al 15 agosto 2025.

⁽²⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).

⁽²⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, *Adoxophyes orana granulovirus*, solfato di alluminio, amisulbrom, *Aureobasidium pullulans* (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, *Bacillus pumilus* QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, *Candida oleophila* di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazono, valifenalate e fosfuro di zinco (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2007/oj).

⁽²⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 della Commissione, del 21 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fempirazamina, fluaizifop-P, lenacil, napropamide, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, spiroxamina, zolfo, tetraconazolo e tri-allato (GU L, 2023/2592, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2592/oj).

⁽³⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione, dell'11 settembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, cloromequat, clorotoluron, clomazone, daminozide, deltametrina, eugenolo, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, geraniolo, MCPA, MCPB, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, fluoruro di solforile, tebufenpirad, timolo e tritosulfuron (GU L 224 del 12.9.2023, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1757/oj).

⁽³¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione, del 4 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, ametocradin, beflubutamid, benthialvalicarb, boscalid, captan, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimetomorf, etefon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formentanato, *Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus*, imexazol, acido indolilbutirico, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, *Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus*, *Trichoderma asperellum* (ceppo T34) e *Trichoderma atroviride* ceppo I-1237 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 160, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/918/oj).

- (29) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/324 della Commissione ⁽³²⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva flutolanil fino al 15 giugno 2025 e il periodo di approvazione della sostanza attiva mecoprop-P fino al 15 maggio 2025.
- (30) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione ⁽³³⁾ ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive acido gibberellico e gibberelline fino al 15 luglio 2025.
- (31) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 della Commissione ⁽³⁴⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva rimsulfuron fino al 15 agosto 2025.
- (32) Le domande e i fascicoli supplementari per il rispettivo rinnovo delle approvazioni di ciascuna di tali sostanze attive sono stati presentati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione ⁽³⁵⁾ tre anni prima della data di scadenza prorogata delle sostanze attive.
- (33) Rispettivamente in data 13 settembre 2016, 1° luglio 2016, 21 luglio 2016, 22 marzo 2016, 27 agosto 2015, 1° dicembre 2016, 6 ottobre 2016, 2 settembre 2014, 1° febbraio 2017, 23 marzo 2016, 28 aprile 2016, 15 settembre 2015 e 1° dicembre 2015 gli Stati membri relatori per le sostanze attive amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, fluoxastrobin, flutolanil, acido gibberellico, gibberelline, mecoprop-P, olio di paraffina, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e rimsulfuron hanno informato gli Stati membri correlatori, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di aver valutato l'ammissibilità, e in particolare la completezza e la puntualità, delle domande di rinnovo dell'approvazione di ciascuna di tali sostanze attive e di aver concluso che erano ammissibili.
- (34) I fascicoli supplementari per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, halauxifenmethyl, propizamide e sulfoxaflor sono stati presentati attraverso il sistema di presentazione centrale rispettivamente in data 24 giugno 2022, 28 luglio 2022, 27 giugno 2022 e 11 agosto 2022, e gli Stati membri relatori stanno ancora valutando l'ammissibilità delle domande di rinnovo dell'approvazione di ciascuna di tali sostanze attive. Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive bentazone, bixafen, fluxapyroxad e sedaxane sono state rese pubbliche dall'Autorità a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Di conseguenza la valutazione dei rischi a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 non è ancora stata completata dai rispettivi Stati membri relatori per alcuna di tali sostanze attive e occorre un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi di ciascuna procedura di rinnovo.

⁽³²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/324 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benzoindiflupyr, bromuconazolo, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, fluopyram, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin (GU L, 2024/324, 22.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/324/oj).

⁽³³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione, del 12 luglio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, solfato di alluminio e ammonio, fosforo di alluminio, silicato di alluminio, carburo di calcio, cimoxanil, dodemorf, etilene, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flonicamid (IKI-220), acido gibberellico, gibberelline, halosulfuron metile, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosforo di magnesio, maltodestrina, metamitron, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU L 178 del 13.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1446/oj).

⁽³⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 della Commissione, del 20 marzo 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, malathion, mepanipirim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, piridaben, pirimetanil, rimsulfuron, spinosad, *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. harzianum*) ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) ceppo T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente *T. viride*) ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 91 del 29.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/689/oj).

⁽³⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1740/oj).

- (35) Per la sostanza attiva mecoprop-P, l'Autorità ha comunicato le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. A fini di efficienza la Commissione sta tuttavia aspettando l'esito della valutazione dell'Autorità relativa alla domanda parallela concernente la stessa sostanza presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per valutare la variante mecoprop-p-2-etilesil estere, prima di presentare un rapporto sul rinnovo e un progetto di regolamento sul rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (36) Per la sostanza attiva penthiopyrad, la domanda di rinnovo dell'approvazione è stata resa pubblica dall'Autorità. A norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo ricevuto dallo Stato membro relatore è all'esame dell'Autorità, che valuterà se contiene tutte le informazioni pertinenti nel formato concordato, prima di trasmetterlo al richiedente e agli altri Stati membri. L'Autorità ha pertanto bisogno di più tempo per concludere la valutazione dei rischi, compresa l'organizzazione di una consultazione pubblica e, se opportuno, una consultazione di esperti. Alla Commissione occorre inoltre un periodo di tempo supplementare per adottare le conseguenti decisioni di gestione dei rischi.
- (37) Per le sostanze attive fluoxastrobin, pirimifosmetile, propamocarb e prothioconazole, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽³⁶⁾, l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono state presentate dai richiedenti entro il termine indicato. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare affinché l'Autorità effettui la valutazione di tali informazioni, i valutatori dei rischi formulino le relative conclusioni e la Commissione adotti le conseguenti decisioni di gestione dei rischi.
- (38) Per la sostanza attiva rimsulfuron l'Autorità, in consultazione con gli Stati membri e in conformità all'articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ⁽³⁷⁾. Il termine per la presentazione delle informazioni supplementari è stato fissato al 31 marzo 2026. Occorre pertanto un periodo di tempo supplementare affinché l'Autorità effettui la valutazione, i valutatori dei rischi formulino le relative conclusioni e la Commissione adotti la conseguente decisione di gestione dei rischi.
- (39) Per le sostanze attive amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, flutolanil, acido gibberellico, gibberelline e olio di paraffina, l'Autorità ha comunicato le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un rapporto sul rinnovo e un progetto di regolamento sul rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive. Occorre un periodo di tempo supplementare affinché il comitato fornisca il suo parere e la Commissione adotti le conseguenti decisioni di gestione dei rischi.
- (40) È quindi probabile che per nessuna delle sostanze attive possa essere presa una decisione in merito al rinnovo delle approvazioni prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tra il 15 maggio e il 18 agosto 2025. I motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo non sono inoltre imputabili ai rispettivi richiedenti. I periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero pertanto essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere le rispettive procedure di rinnovo dell'approvazione.
- (41) Per le sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, bentazone, bixafen, fluxapyroxad, halauxifen-methyl, mecoprop-P, penthiopyrad, propizamide, sedaxane e sulfoxaflor, poiché la valutazione dei rischi non è ancora stata completata dai rispettivi Stati membri relatori e alla luce delle restanti fasi da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi.

⁽³⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/2020-02-13).

⁽³⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/605/oj>).

- (42) Per le sostanze attive fluoxastrobin, pirimifosmetile, propamocarb e prothioconazole, poiché l'Autorità ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare una conclusione sul rischio e, alla luce delle restanti fasi da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la proroga del periodo di approvazione per ciascuna di tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 19 mesi e 2 settimane.
- (43) Per la sostanza attiva rimsulfuron, poiché l'Autorità ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare una conclusione sulla valutazione dei rischi perché la presentazione da parte del richiedente delle informazioni supplementari richieste e la valutazione da parte del rispettivo Stato membro relatore non sono ancora state completate e, alla luce delle restanti fasi da completare nella procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione di tale sostanza attiva dovrebbe essere fissata a 36 mesi.
- (44) Per le sostanze attive amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, flutolanil, acido gibberellico, gibberelline e olio di paraffina, il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha ancora formulato un parere. Alla luce delle restanti fasi da completare in tali procedure di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione dovrebbe essere fissata a 12 mesi per la sostanza attiva flutolanil e a 15 mesi e 2 settimane per le sostanze attive amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, acido gibberellico, gibberelline e olio di paraffina.
- (45) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (46) Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione fissa la data di scadenza alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell'adozione del presente regolamento, se posteriore. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.
- (47) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

1. L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
 - a) alla riga 57 (Mecoprop-P), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 ottobre 2027»;
 - b) alla riga 125 (Rimsulfuron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 agosto 2028»;
 - c) alla riga 154 (Propamocarb), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;
 - d) alla riga 156 (Pirimifosmetile), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;
 - e) alla riga 161 (Fludioxonil), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 settembre 2026»;
 - f) (6) alla riga 162 (Clomazone), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 settembre 2026»;
 - g) alla riga 166 (Fluoxastrobin), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;
 - h) alla riga 168 (Prothioconazole), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2027»;
 - i) (9) alla riga 169 (Amidosulfuron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2026»;
 - j) 10) alla riga 182 (Fenoxaprop-P), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2026»;
 - k) 11) alla riga 187 (Flutolanil), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 giugno 2026»;
 - l) 12) alla riga 232 (Acido gibberellico), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2026»;
 - m) 13) alla riga 233 (Gibberelline), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2026»;
 - n) 14) alla riga 295 (Olio di paraffina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2026».
2. L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
 - a) alla riga 24 (Fluxapyroxad), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027»;
 - b) alla riga 43 (Bixafen), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027»;
 - c) alla riga 48 (Sedaxane), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027»;
 - d) alla riga 57 (Penthiopyrad), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027»;
 - e) alla riga 68 (1,4-dimetilnaftalene), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2027»;
 - f) alla riga 86 (Halauxifen-methyl), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «5 gennaio 2028»;
 - g) alla riga 88 (Sulfoxaflo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «18 gennaio 2028»;
 - h) alla riga 120 (Bentazone), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027».
3. Nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 9 (Propizamide), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2027».